

N.B.: in neretto sono riportate le modifiche al precedente testo

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE
ONORIFICENZE SPORTIVE

TITOLO I

Principi Generali

Art.1

Le Onorificenze Sportive

1. Il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. istituisce le Onorificenze Sportive denominate "Collare d'Oro al Merito Sportivo", "Stella al Merito Sportivo", "Medaglia al Valore Atletico" e "Palma al Merito Tecnico" allo scopo di premiare atleti, dirigenti, tecnici e società che, per l'attività svolta nell'ambito delle Federazioni Sportive riconosciute o delle Discipline Sportive Associate, abbiano dato lustro allo Sport Italiano.

Art.2

Conferimento delle Onorificenze

1. La Giunta Nazionale del CONI conferisce le Onorificenze sportive di cui all'art.1 su proposta dell'apposita Commissione per le Benemerenze Sportive, salvo i casi di cui ai successivi artt. 6 e 12.2.

Art.3

La Commissione Benemerenze Sportive

1. Il Consiglio Nazionale del CONI nomina la Commissione per le Benemerenze Sportive che ha il compito di:
 - emanare annualmente le disposizioni per le segnalazioni e le candidature per le Onorificenze;
 - valutare le proposte avanzate dai soggetti abilitati - in conformità al presente Regolamento - alla presentazione delle candidature ed all'invio delle segnalazioni per l'assegnazione delle Onorificenze e formulare le relative proposte di conferimento;
 - mantenere i rapporti con gli Enti e le Organizzazioni sportive nazionali ai fini della valorizzazione delle attività svolte dai rispettivi atleti, tecnici, dirigenti e società sportive;
 - formulare alla Giunta Nazionale del CONI eventuali proposte concernenti l'evoluzione del sistema delle Onorificenze sportive nonché le modifiche al presente Regolamento, da adottarsi poi da parte del Consiglio Nazionale del CONI.
2. La Commissione è composta da n. 1 Presidente, n. 1 Vice Presidente e **n. 14 componenti - tra cui 4 rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali e 2 rappresentanti delle Discipline Sportive Associate** - che durano in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico e possono essere rinominati.
3. La Giunta Nazionale del CONI formula la proposta al Consiglio Nazionale per la composizione della Commissione osservando criteri di rappresentatività di tutte le istanze interessate.
4. La Commissione Atleti del CONI designa il proprio rappresentante in seno alla Commissione.
5. I rappresentanti Tecnici in Consiglio Nazionale designano il proprio rappresentante in seno alla Commissione.

6. I rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva in Consiglio Nazionale designano il proprio rappresentante in seno alla Commissione.
7. Il Segretario della Commissione viene nominato dal Segretario Generale del CONI.

Art.4
Requisiti

1. Gli insigniti delle Onorificenze Sportive **devono** essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso alle cariche sportive di cui all'art. 5.2 dello Statuto del CONI.

TITOLO II

Collare d'Oro al Merito Sportivo

Art.5
Concessione della Onorificenza

1. Il "Collare d'Oro al Merito Sportivo" può essere concesso:
 - a) agli atleti italiani che conseguono i risultati o i titoli stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Nazionale del CONI;
 - b) ai dirigenti sportivi, nel limite di 5 per ciascun anno, che siano già in possesso della "Stella d'Oro al Merito Sportivo" e che abbiano per oltre quaranta anni onorato lo sport italiano;
 - c) alle società sportive, sempre nel limite di 5 per ciascun anno, che abbiano una anzianità di costituzione di almeno cento anni e che siano in attività al momento della proposta di concessione dell'Onorificenza, a cui sia già stata conferita la "Stella d'Oro al Merito Sportivo" ed i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale.

Art. 6
Facoltà di concessione

1. Oltre a quanto previsto dall'art.5, il Presidente del CONI può proporre "motu proprio" alla Giunta Nazionale il conferimento del "Collare d'Oro al Merito Sportivo" ad una personalità o altro soggetto – anche straniero a parziale deroga di quanto indicato all'art. 4 – che abbia meritato e si sia particolarmente distinto nella promozione e nella diffusione degli ideali sportivi ed olimpici.

Art.7
Ripetizione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza del "Collare d'Oro al Merito Sportivo" può essere concessa una sola volta nel corso della carriera sportiva.
2. Agli atleti già insigniti di "Collare d'Oro al Merito Sportivo" nell'eventualità in cui dovessero ripetere negli anni successivi una prestazione di cui al precedente art.5 punto 1 lettera a) viene attribuito uno speciale "Diploma d'Onore".
3. Agli insigniti di "Collare d'Oro al Merito Sportivo" non può essere assegnata ulteriore benemerenzza di grado **uguale o inferiore** a quella già loro attribuita.

Art.8
Iscrizione al Registro

1. Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome, della data di rilascio del Diploma nonché del numero d'ordine.

TITOLO III

Stella al Merito Sportivo

Art.9
Concessione della Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Stella al Merito Sportivo" ha tre distinti gradi: d'oro, d'argento e di bronzo.
2. Essa può essere concessa:
 - a) alla bandiera di enti sportivi che con continuata e meritoria azione nel campo della promozione e della attività agonistica abbiano contribuito a diffondere e migliorare lo sport nel Paese;
 - b) ai dirigenti sportivi che con opere volontarie di segnalato impegno ed in positività d'intenti abbiano lungamente servito lo sport;
 - c) a personalità sportive straniere che abbiano bene meritato dallo Sport Italiano anche in parziale deroga a quanto indicato all'art. 4.
3. La Stella d'oro al Merito Sportivo compete:
 - a) Al Presidente del CONI;
 - b) Ai componenti, con diritto di voto, del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale del CONI;
 - c) Ai Presidenti dei Comitati Regionali del CONI per almeno 8 anni, anche non consecutivi;
 - d) Ai Presidenti dei Comitati Provinciali del CONI per almeno 12 anni, anche non consecutivi.
4. **La Stella d'argento al Merito Sportivo compete:**
 - a) Ai Presidenti delle Discipline Sportive Associate;**
 - b) Ai Presidenti Nazionali degli Enti di Promozione Sportiva;**
 - c) Ai Presidenti Nazionali delle Associazioni Benemerite;**
 - d) Ai Presidenti dei Comitati Regionali del CONI e dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano;
 - e) Ai Presidenti dei Comitati Provinciali del CONI da almeno 8 anni, anche non consecutivi.
5. La Stella di bronzo al Merito Sportivo compete ai Presidenti dei Comitati Provinciali del CONI.
6. Per le società sportive è tassativo che il periodo previsto per la loro attività sia continuativo, senza alcuna interruzione, e che le società stesse debbano essere in attività al momento della proposta di concessione dell'Onorificenza.
7. Per le persone, i periodi di tempo previsti possono anche essere non continuativi fra loro, purché nel complesso siano rispettati i minimi stabiliti.
8. Le cariche a vita o quelle onorarie non costituiscono titolo valido nel computo degli anni di attività.
9. La concessione della Onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra i diversi livelli, salvo i casi previsti ai precedenti punti 2 lettera c) e 3, ovvero per la fattispecie di cui al successivo **art. 12.2.**
10. Tra la concessione di un grado dell'Onorificenza e quello immediatamente superiore deve intercorrere un periodo di almeno tre anni, salvo i casi previsti al punto 3 e **all'art.12.2.**

Art. 10
Ripetizione dell'Onorificenza

1. Ai soggetti di cui **all'art. 9** l'Onorificenza della "Stella al Merito Sportivo" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.

Art. 11
Periodi di attività sportiva

1. Per conseguire la "Stella al Merito Sportivo" d'oro è necessario che l'attività dedicata allo sport di cui al precedente art.9 sia almeno:
 - di anni 50 per le società di cui alla lettera a);
 - di anni 30 per i dirigenti sportivi di cui alla lettera b);
2. Per la "Stella al Merito Sportivo" d'argento è necessario che l'attività sportiva di cui al precedente art.9 sia almeno:
 - di anni 30 per le società di cui alla lettera a);
 - di anni 20 per dirigenti sportivi di cui alla lettera b);
3. Per la "Stella al Merito Sportivo" di bronzo è necessario che l'attività sportiva di cui al precedente art.9 sia almeno:
 - di anni 20 per le società di cui alla lettera a);
 - di anni 12 per dirigenti sportivi di cui alla lettera b);
4. Al fine di porre in risalto l'attività prestata nel ruolo dirigenziale dalle donne i termini per la concessione alle stesse delle Onorificenze nei tre diversi livelli sono ridotti, in via provvisoria, rispettivamente a 20, 13 e 8 anni.

Art. 12
Proposte assegnazioni

1. La Commissione Benemerenze Sportive può proporre annualmente l'assegnazione delle "Stelle al Merito Sportivo" nelle quantità massime di seguito specificate:
 - a) Stelle d'Oro: a Dirigenti sportivi n.100, ed a Società n.20;
 - b) Stelle d'Argento: a Dirigenti sportivi n.200, ed a Società n.50
 - c) Stelle di Bronzo: a Dirigenti sportivi n.400, ed a Società n.100
2. La Giunta Nazionale del CONI, su proposta del Presidente dell'Ente, può assegnare con propria deliberazione diretta, ed eventualmente in aggiunta ai contingenti di cui sopra, "Stelle al Merito Sportivo" dei tre gradi, per opere e fatti straordinari non previsti dal presente Regolamento.
3. **La Commissione Benemerenze può sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale, eventuali integrazioni di assegnazioni annue di "Stelle al Merito Sportivo" dei tre gradi.**

Art. 13
Iscrizione al Registro

1. Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome, della data di rilascio del Diploma nonché del numero d'ordine.

TITOLO IV

Palma al Merito Tecnico

Art.14

Concessione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Palma al Merito Tecnico" ha tre distinti gradi e può essere conferita ai Tecnici Sportivi che svolgono l'attività in Sport professionisti e non professionisti ai sensi della Legge n. 91/81 e **successive modificazioni** e che si siano distinti per l'ottenimento, da parte dei loro atleti o squadre, di risultati di alto livello nazionale od internazionale, nonché per il rilevante contributo fornito per l'aggiornamento tecnico e per lo sviluppo dell'attività giovanile.
2. Non può essere conferita l'Onorificenza della "Palma" ai soggetti già insigniti della "Stella al Merito Sportivo" di qualunque grado.

Art.15

Periodi di attività

1. Per conseguire la "Palma al Merito Tecnico" è necessario che l'attività svolta quale tecnico sportivo sia almeno:
 - a) di anni **30** per l'ottenimento del grado d'Oro;
 - b) di anni **20** per l'ottenimento del grado d'Argento;
 - c) di anni **12** per l'ottenimento del grado di bronzo.
2. Le segnalazioni per il conferimento dell'Onorificenza ai tecnici sportivi sono effettuate dalle Federazioni Sportive Nazionali e **dalle Discipline Sportive Associate** alla Commissione Benemerenze Sportive **che** ai fini della loro valutazione, si ispira ai principi **generali** riportati nell'allegato n. 1 al presente Regolamento.
3. La concessione dell'Onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra diversi livelli, **ad eccezione del primo biennio della concessione a valere, quindi, per gli anni 2004 e 2005.**
4. Tra la concessione di un grado dell'Onorificenza e quello immediatamente superiore deve intercorrere un periodo di almeno 3 anni.

Art.16

Proposte Assegnazioni

1. La Commissione Benemerenze Sportive può proporre annualmente l'assegnazione delle "Palme al Merito Tecnico" nel seguente numero massimo:
 - a) Palma d'Oro: n. 20
 - b) Palma d'Argento: n. 50
 - c) Palma di Bronzo: n. 100
2. La Giunta Nazionale del CONI, su proposta del Presidente dell'Ente, può assegnare con propria deliberazione diretta, ed eventualmente in aggiunta ai contingenti di cui sopra, "Palme al Merito Tecnico" dei tre gradi, per particolare e straordinaria attività non prevista dal Regolamento.
3. **La Commissione Benemerenze può sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale, eventuali integrazioni di assegnazioni annue di "Palme al Merito Tecnico" dei tre gradi.**

Art. 17
Iscrizione al Registro

1. Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome, della data di rilascio del Diploma nonché del numero d'ordine.

Art.18
Ripetizione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Palma al Merito Tecnico" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.

TITOLO V

Medaglia al Valore Atletico

Art.19
Concessione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Medaglia al Valore Atletico" ha tre distinti gradi e può essere conferita agli atleti italiani che abbiano conseguito i sottoindicati risultati sportivi.
2. La "Medaglia al Valore Atletico" d'oro viene attribuita a coloro che:
 - a) abbiano conseguito titoli (primati e campionati mondiali riconosciuti dalle rispettive Federazioni Internazionali) nelle gare di cui all'art.21, con esclusione di quanto espressamente previsto **nell'apposito elenco di cui all'art.5 comma a)**;
 - b) si siano classificati al 2° posto di una gara compresa nel programma ufficiale dei Giochi Olimpici e **Paralimpici**;
 - c) abbiano conseguito risultati agonistici eccezionali in campo mondiale.
3. La "Medaglia al Valore Atletico" d'argento viene attribuita a coloro che:
 - a) si siano classificati al 3° posto in una gara compresa nel programma ufficiale dei Giochi Olimpici e **Paralimpici**, ovvero al 2° o 3° posto in un Campionato mondiale;
 - b) abbiano conquistato un Campionato o primato europeo in una delle prove previste dall'articolo 21.
4. La "Medaglia al Valore Atletico" di bronzo viene attribuita a coloro che:
 - a) siano stati finalisti olimpici e **paralimpici**, dal 4° all'8° posto;
 - b) siano stati classificati al 4°, 5° o 6° posto in un campionato mondiale;
 - c) siano stati classificati al 2° o 3° posto in un campionato europeo;
 - d) abbiano conquistato un primato italiano assoluto;
 - e) abbiano vinto un titolo italiano assoluto;
 - f) abbiano rappresentato l'Italia per almeno 10 volte negli sport individuali e per almeno 20 volte negli sport di squadra in incontri internazionali ufficiali assoluti.

Art.20
Ripetizione dell'Onorificenza

1. **A partire dall'anno 2005 l'Onorificenza della "Medaglia al Valore Atletico" può essere concessa, allo stesso atleta, una sola volta per ogni distinto grado sino all'ottenimento del Collare d'Oro al Merito Sportivo non contemplando, quindi, concessioni di ulteriori Medaglie di grado uguale o inferiore a quelle già ottenute.**

Art.21
Elenchi delle gare

1. All'inizio di ogni quadriennio olimpico la Commissione per le Benemerenze Sportive provvede a stabilire gli elenchi delle gare di ciascuna specialità, di concerto con le Federazioni Sportive Nazionali e con **le Discipline Sportive Associate, sulla base del Regolamento Internazionale**, che saranno valutati ai fini dell'assegnazione delle "Medaglie al Valore Atletico".
2. In caso di disaccordo fra il parere della Commissione e quello delle Federazioni Sportive Nazionali e **delle Discipline Sportive Associate** decide la Giunta Nazionale del CONI.
3. Le Federazioni Sportive Nazionali e **le Discipline Sportive Associate** provvedono a segnalare alla Commissione eventuali variazioni nelle gare riconosciute dalle rispettive Federazioni Internazionali.
4. La Commissione per le Benemerenze Sportive, ai fini della valutazione delle segnalazioni effettuate dalle Federazioni Sportive Nazionali e **dalle Discipline Sportive Associate** per la concessione delle "Medaglie al Valore Atletico", si ispira ai principi riportati nell'allegato n.2 al presente Regolamento.

Art.22
Iscrizione al Registro

1. Insieme all'Onorificenza attribuita viene rilasciato all'atleta un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome dell'atleta, della motivazione della concessione, della data di rilascio del Diploma nonché del numero d'ordine.

TITOLO VI

Norme finali

Art. 23
Candidature e segnalazioni

1. Le proposte di candidatura per i diversi gradi della "Stella al Merito Sportivo" e della "Palma al Merito Tecnico" e le segnalazioni- attestazioni per i diversi gradi della "Medaglia al Valore Atletico" sono inoltrate alla Commissione per le Benemerenze Sportive sulla base delle disposizioni annualmente impartite dal CONI.
2. Gli Enti abilitati all'inoltro delle candidature e segnalazioni per il conferimento delle Onorificenze sportive sono:
 - a) per la "Stella al Merito Sportivo" le Federazioni Sportive Nazionali, **le Discipline Sportive Associate**, i Comitati Regionali e Provinciali del CONI;
 - b) per la "Medaglia al Valore Atletico" e per la "Palma al Merito Tecnico" le Federazioni Sportive Nazionali e **le Discipline Sportive Associate**.

Art.24 Consegna Onorificenze

1. La consegna del “Collare d’Oro al Merito Sportivo” avviene in occasione di apposita cerimonia in Roma di norma entro l’anno di assegnazione del medesimo, salvo deroghe disposte dalla Giunta Nazionale del CONI.
2. La “Stella al Merito Sportivo”, la “Medaglia al Valore Atletico” e la “Palma al Merito Tecnico” d’oro sono inviate ai Comitati Regionali del CONI, mentre la Stella, la Medaglia e la Palma d’argento e di bronzo sono inviate ai Comitati Provinciali del CONI.
3. Ciascun Comitato territoriale del CONI provvede alla successiva consegna ai premiandi delle benemerenze di propria pertinenza organizzando una apposita cerimonia, alla quale sarà dato il più ampio risalto, preferibilmente in una medesima giornata indicata dal CONI.

Art. 25 Revoca Onorificenze

1. La concessione delle Onorificenze sportive può essere revocata dalla Giunta Nazionale del CONI, su proposta motivata della Presidenza del CONI, qualora intervengano fatti di incompatibilità fra il comportamento dell’assegnatario ed i principi della morale sportiva e comune.

TITOLO VII

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ONORIFICENZE

Art. 26 Caratteristiche del Collare d’Oro al Merito Sportivo

1. Il “Collare d’Oro al Merito Sportivo” si compone di una stella grande con raggi e un distintivo a stella con raggi.
La Stella è formata da cinque parti assemblate:
 - a) cerchio diametro mm. 23 applicato al centro della stella riprodotte 5 cerchi **olimpici con logo Italia**;
 - b) stella leggermente bombata a 5 punte; larghezza massima 6 cm.; punte blu smaltate levigate; fascia circolare modellata riprodotte alloro larghezza 4 mm.;
 - c) raggiera formata da 20 raggi, conata con sezione leggermente a V nella parte anteriore; finissaggio lucido su entrambi i lati;
 - d) cerchietto rotondo diametro mm.25, finissaggio lucido applicato nella parte centrale posteriore della decorazione con scritta C.O.N.I. incisa;
 - e) anello saldato nella parte superiore della stella, posteriormente, con attacco per nastro a collare a doppio filo saldato.
2. Alla Onorificenza realizzata in **similoro** è applicato un nastro a collarino **in gros-grain** di larghezza 37/40 mm., di colore azzurro, con ganci terminali dorati; la lunghezza complessiva è di cm.80 circa.
Il distintivo dell’Onorificenza è in similoro dorato a spessore minimo 5 micron, eseguito in un unico pezzo riprodotte lo stesso soggetto della decorazione grande (**senza scritta Italia nel logo**), traforato e reca nel rovescio l’attacco a **spillo in filo** e fermaglio.

Art.27

Caratteristiche della "Stella al Merito Sportivo"

1. Il trittico di questa benemerenza è composto da: una stella grande, una stella piccola e un distintivo a stella. La Stella (sia grande che piccola) è composta da una parte esterna a forma di stella a 5 punte con corona d'alloro che unisce le punte. Al centro un dischetto recante il simbolo del CONI (5 cerchi olimpici e logo con scritta Italia); La Stella (sia grande che piccola) è sorretta con un nastro azzurro che, per la Stella grande, reca ai lati delle piccole strisce colorate rappresentanti i colori olimpici ed una targhetta con la scritta "Al Merito Sportivo".
2. Il distintivo è composto da una parte esterna a forma di stella a 5 punte con una corona di alloro che unisce le punte. Al centro il simbolo del CONI (5 cerchi olimpici e logo). Le punte della stella sono smaltate in bianco, mentre il dischetto centrale e la scritta "Al Merito Sportivo" posta in basso sono smaltati in blu.
3. La "Stella al Merito Sportivo" per le Società Sportive è realizzata nello stesso materiale della Stella ai Dirigenti differenziandosi solo per la lunghezza del nastro azzurro che la sorregge.
4. L'Onorificenza è realizzata, per i tre gradi previsti, nei seguenti materiali: argento dorato, argento e bronzo.

Art.28

Caratteristiche della Palma al Merito Tecnico

1. La "Palma al Merito Tecnico" è composta da una medaglia con nastro e targhetta ed un distintivo. La medaglia, di forma rotonda, riproduce in rilievo, su fondo smaltato bianco, una palma ed è circondata da una greca in rilievo, tutto nello stesso metallo della medaglia. Al centro i 5 cerchi olimpici con logo Italia in rilievo e smaltato blu.
2. E' sorretta da un nastro azzurro con bande verticali nei colori olimpici ai lati sul quale verrà applicata una targhetta recante sul fronte in rilievo la scritta "Al Merito Tecnico".
3. Il distintivo, di forma rotonda, riproduce in rilievo, su fondo smaltato bianco, una palma ed è circondato da una greca in rilievo tutto nello stesso metallo della medaglia. Al centro, i 5 cerchi olimpici con logo Italia in rilievo e smaltato blu.
4. L'Onorificenza è realizzata, per i tre gradi previsti, nei seguenti materiali: argento dorato, argento e bronzo.

Art.29

Caratteristiche della "Medaglia al Valore Atletico"

1. La "Medaglia al Valore Atletico" si compone di una medaglia ed un distintivo.
2. La Medaglia di forma rotonda riproduce sul fronte il profilo di un atleta e la scritta "Al Valore Atletico", sul verso una corona di quercia.
3. E' sorretta da un nastro azzurro. Sul fronte del nastro è applicata una targhetta che reca in rilievo sul fronte il logo con i 5 cerchi olimpici e la scritta Italia.
4. Il Distintivo è composto da una fronda di alloro circolare esternamente frastagliata, nell'interno della quale, in leggero rilievo, vi è una corona circolare recante la scritta "Al Valore Atletico" la cui sede è smaltata in blu. Sovrapposta ed applicata alla corona di alloro trovasi una targhetta a fondo satinato recante in rilievo il logo ed i 5 cerchi olimpici.
5. L'Onorificenza è realizzata, per i tre gradi previsti, nei seguenti materiali: argento dorato, argento e bronzo.

Allegato n° 1

PRINCIPI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PALMA AL MERITO TECNICO

Requisiti del Tecnico sportivo:

1. essere un Tecnico federale del massimo livello previsto dalla F.S.N. o **D.S.A.** di appartenenza;
2. operare all'interno di una associazione sportiva o per conto della F.S.N. o **D.S.A.** ovvero essere Tecnico con competenze ed incarichi dirigenziali in ambito tecnico;
3. svolgere l'attività di Tecnico sia in sport **professionisti che non professionisti** ai sensi della Legge 91/81 e **successive modificazioni**;
aver svolto con continuità attività di Tecnico e con anzianità di tesseramento in conformità a quanto previsto all'**art.15** del Regolamento.

Titoli di merito:

1. essere stato un Tecnico federale con la specializzazione per l'attività giovanile;
2. aver pubblicato testi di rilevante interesse per la tecnica sportiva o comunque su argomenti tecnici;
3. eventuali titoli conquistati da propri atleti o l'essere stato Tecnico della nazionale italiana.

Procedure

1. La **richiesta** di candidatura viene avanzata dal Tecnico interessato alla Federazione Sportiva Nazionale **e/o alla Disciplina Sportiva Associata** di riferimento e redatta in conformità ai principi sopra menzionati;
2. La **proposta** della candidatura alla Commissione Benemerenze Sportive è di esclusiva competenza della Federazione Sportiva Nazionale **e della Disciplina Sportiva Associata** rispettivamente di riferimento, dopo l'**accertamento** dei requisiti prescritti;
3. La valutazione delle candidature è riservata alla Commissione Benemerenze Sportive e la relativa proposta di assegnazione della Onorificenza tiene conto altresì del contingente numerico generale riservato alla categoria dei Tecnici sportivi.

Allegato n° 2

**PRINCIPI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE
MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO**

- 1) Per gli sport non olimpici, facenti capo a Federazioni riconosciute od alle Discipline Sportive Associate, la concessione della "Medaglia al Valore Atletico" è limitata, di massima, ai vincitori di gare riconosciute dalle Federazioni Internazionali e per le quali si svolgono ufficialmente campionati mondiali, europei e italiani.
- 2) La validità del titolo di campione italiano assoluto per la concessione della medaglia di bronzo è subordinata al numero minimo di sei avversari per le gare individuali e di quattro per quelle a squadre.
- 3) Per gli sport motorizzati i primati sono generalmente calcolati sulla base del Km. Lanciato.
- 4) Ai fini della concessione della medaglia di bronzo per il campionato italiano nei seguenti sport di squadra:

- Baseball – Softball
- Calcio
- Handball
- Hockey su ghiaccio
- Hockey su pista
- Hockey su prato
- Pallacanestro
- Pallanuoto
- Pallavolo
- Rugby
- **Pallapugno**
- **Pallatamburello**
- **Cricket**

fermo restando il disposto per le gare a squadre, di cui al comma 2) precedente, vengono premiati gli atleti che hanno preso parte almeno alla metà più uno delle partite del campionato nazionale per l'assegnazione del titolo.

- 5) Sono riconosciuti e premiati con "Medaglia al Valore Atletico" i primati (mondiali, europei e nazionali) assoluti conseguiti su distanze in metri.

I primati mondiali ed europei devono essere stati ufficialmente omologati dalle competenti Federazioni Sportive Internazionali.